

COMUNE di REVO'

Provincia di Trento



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL
D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 38 del 27.12.2001

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 5 del 24.04.2007

INDICE

<i>CAPITOLO I</i> Deposizione dei cadaveri nel feretro	Pag. 01
<i>CAPITOLO II</i> Trasporto dei cadaveri	Pag. 03
<i>CAPITOLO III</i> Inumazioni	Pag. 07
<i>CAPITOLO IV</i> Concessione delle tombe di famiglia	Pag. 10
<i>CAPITOLO V</i> Esumazione ed estumulazione	Pag. 12
<i>CAPITOLO VI</i> Norme Generali di vigilanza	Pag. 14
<i>CAPITOLO VII</i> Polizia del cimitero	Pag. 15
<i>CAPITOLO VIII</i> Necroforo del cimitero e sue attribuzioni e norme di servizio	Pag. 17
<i>CAPITOLO IX</i> Contravvenzioni	Pag. 19
<i>CAPITOLO X</i> Disposizioni Finali	Pag. 20
<i>CAPITOLO XI</i> Norme in materia di cremazione	Pag. 21
<i>ALLEGATO A</i> Tariffe	Pag. 26

CAPITOLO I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, potrà essere collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, se necessario, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le tumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nello stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPITOLO II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 12

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 13

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 14

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due

anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate al Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 15

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 16

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dell'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dell'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 17

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 18

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 19

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 c.c. di formalina F.U. .

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di

tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore del decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 20

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 21

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 *come innovato dal comma 7 bis art. 75 della L.P. 11.09.198 N. 10.*¹

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e estradizione di salme e provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 *come innovati dal 7 comma bis art. 75 della L.P. 11.09.1998 n. 10.*²

Art. 22

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 59 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. .

Art. 23

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

¹ Aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 24.04.2007

² Aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 24.04.2007

Art. 24

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quando concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 25

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPITOLO III

INUMAZIONI

Art. 26

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 27

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante cognome e nome del capo famiglia. Tale cippo sarà posto a cura degli autorizzati alla sepoltura, entro un anno dalla copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta o incisa una scritta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 28

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 29

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 30

1. Le tombe con i cadaveri inumati entro un anno dalla sepoltura dovranno essere delimitate con cordoli in marmo rispettando le seguenti misure: tomba tradizionale familiare per due sepolture lunghezza m. 2,20 e larghezza m. 1,60. Tomba per defunto singolo privo di discendenza parentale o per bambino lunghezza m. 2,20 e larghezza m. 0,80. *Per il cimitero di Tregiovo le tombe dovranno essere delimitate con cordoli in marmo rispettando le seguenti misure: tomba tradizionale familiare*

per due sepolture lunghezza ml. 1,80 e larghezza ml. 1,60; tomba per defunto singolo privo di discendenza parentale o per bambino lunghezza ml. 1,80 e larghezza ml. 0,80. ³ I cordoli di recinzione da una tomba all'altra debbono consentire una luce netta per il passaggio pedonale di m. 0,50. Il posizionamento di marmi e lapidi è soggetto ad autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto di parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

³ Aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.04.2007

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 28. Tale operazione avverrà al termine del *rito funebre*.⁴

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.ra

Art. 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto le superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

⁴ Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 24.04.2007

CAPITOLO IV

CONCESSIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 35

1. Tutte le tombe dei cimiteri di Revò e Tregiovo che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno ospitato salme negli ultimi 40 anni sono da ritenersi di proprietà del Comune, che può concederle ad altro richiedente con diritto di prelazione del precedente.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento le tombe che hanno ospitato salme negli ultimi 40 anni, se curate da famigliari residenti nel comune o che comunque non versino in stato di degrado o di abbandono, otterranno una concessione di 30 anni. In queste tombe potranno essere sepolti gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado: i fratelli e le sorelle consanguinee e il coniuge.

3. La realizzazione dei contratti di tutte le tombe di famiglia saranno formalizzati per un periodo di concessione pari ad anni 30 a favore degli attuali concessionari della tomba indipendentemente dalla residenza del richiedente. Alla scadenza del contratto le concessioni saranno rinnovate soltanto se i richiedenti risultano residenti nel Comune di Revò.

4. Le concessioni per nuove tombe di famiglia della durata di 30 anni verranno rilasciate dalla Giunta comunale. Le concessioni si intendono rinnovate automaticamente per 30 anni dal giorno della sepoltura dell'ultimo defunto, venendo a cadere il precedente termine.

5. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma. La conferma nel caso non ci siano stati defunti sepolti negli ultimi 30 anni, sarà rilasciata dalla Giunta comunale per un periodo massimo dai 5 ai 10 anni, rinnovabile, a seconda della disponibilità di spazio cimiteriale. La conferma viene rilasciata subordinatamente alla presenza di parenti fino al terzo grado residenti nel Comune di Revò; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba cadrà nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 36

1. Il costo per la concessione di nuove tombe di famiglia (concessione della durata di 30 anni) è fissato in Euro 260,00⁵ per i residenti nel Comune di Revò e in Euro 800,00⁶ per i non residenti. Si intendono non residenti che possono essere sepolti nel cimitero di Revò e Tregiovo i

⁵ Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 24.04.2007

⁶ Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 24.04.2007

nati nel Comune di Revò o coloro che sono legati da stretti affetti famigliari e parentali fino al terzo grado.

Art. 37

1. Le concessioni, oltre che per la scadenza del termine cessano per:

A) RINUNCIA:

La rinuncia ad una sepoltura può avvenire per trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri in altro Comune o in altra sepoltura nei cimiteri del Comune.

B) DECADENZA:

La decadenza della concessione potrà essere dichiarata dal Sindaco per:

- 1) mancata costruzione per qualsiasi motivo, del “monumento” o altri segni funebri di cui all’art. 30 dalla data di concessione.
- 2) Inosservanza degli abbigli relativi alla manutenzione delle sepolture.
- 3) Inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione.

La decadenza della concessione potrà altresì essere dichiarata qualora nel corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto ed il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi all’invito nel termine prescritto.

C) REVOCA:

La concessione può essere revocata per esigenze di ordine generale. In tal caso viene assegnata altra sistemazione a cura del Comune, trasferendo le concessione di posti singoli in terra nelle celle ossario o nei loculi a seconda delle condizioni di mineralizzazione della salma.

Allo scadere della sepoltura o in caso di rinuncia o decadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità di quanto concesso e tutto ciò che è posto nel sepolcro stesso, diviene proprietà del Comune, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno.

Art. 38

1. Tutto ciò che passa in proprietà del Comune a termine dell’art. 37, quanto non possa servire alle costruzioni, manutenzioni, abbellimenti o riparazioni dei cimiteri, sarà ceduto. L’importo relativo sarà impiegato in opere di manutenzione ed abbellimento dei cimiteri. Le opere giudicate di pregio artistico o storico saranno conservate preferibilmente all’interno del cimitero. Ricordi strettamente personali potranno essere, a richiesta, concessi alle famiglie. E’ ammesso il reinterro all’interno del cimitero stesso dei rifiuti cimiteriali rinvenuti nel corso delle esumazioni ed estumulazioni, considerando gli stessi quali rifiuti urbani non pericolosi ai sensi dell’art. 7, 2° comma lettera f) del D.L. 05.02.1997 n. 22.

Art. 39

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l’autorizzazione scritta del Sindaco.

CAPITOLO V

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 40

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio del seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata,
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 41

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 42

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nella stessa sepoltura od in sepoltura privata da essi acquistata nel recinto del cimitero, ovvero nell'ossario comune.
2. Le lapidi, i cippi ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che valuterà se conservarli nel recinto cimiteriale.
3. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per esser restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
4. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale saranno smaltiti secondo quanto stabilito dall'art. 38 del presente regolamento.

Art. 43

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 44

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sale delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 45

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%^{oo}. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di equal tessuto; alle mani porteranno quanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 46

1. Nei casi di esumazione ed estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPITOLO VI

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 47

1. Nel cimitero comunale devono essere ricevuti:

- a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso – durante la vita – la loro residenza anagrafica;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori da esso ma aventi diritto ad una sepoltura nel cimitero stesso (concessioni non scadute risultanti dai registri comunali), come da articolo n. 36;
- d) i nati morti di cui all'art. 7 ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

2. Nel cimitero comunale possono ricevere sepoltura, compatibilmente con gli spazi disponibili, anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purchè nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita (art. 75 L.P. 10/98).

3. *Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 102 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e contemplate dall'articolo 340 del T.U. della legge sanitaria 27.07.1934 n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità comunale, come i cimiteri e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.*⁷

Art. 48

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco anche tramite l'individuazione del responsabile di cui al successivo art. 58. Il Coordinatore Sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che reggano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica. Il cimitero ha un custode-necroforo ed è responsabile della sua buona tenuta.

⁷ Aggiunto con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 24.04.2007

CAPITOLO VII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 49

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 50

1. Qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 51

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine e l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

Art. 52

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc.ra.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possano più essere rimessi a posto, verranno ritirati a cura del necroforo per essere distrutti od usati per costruzioni del cimitero, previo avviso di trenta giorni da parte dello stesso alle famiglie interessate se rintracciabili o previo avviso da apporre sulla tomba stessa per analogo periodo.

Art. 53

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 54

1. Qualunque esportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 55

1.E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc.ra, com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 56

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ordinarie e straordinarie.

Art. 57

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPITOLO VIII

NECROFORO DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI E NORME DI SERVIZIO

Art. 58

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio;
- b) un necroforo.

Art. 59

1. Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra; è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 60

1. Il necroforo del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di una salma comprese previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza generale del cimitero;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle urali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve del suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre ché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) gli impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

Art. 61

1. Speciale incarico del necroforo è quello delle inumazioni dei cadaveri.
2. Egli dovrà perciò, scavare le fosse, ricevere le salme alle porte del cimitero, trasportarle al luogo d'inumazione, calarle nelle fosse o deporle nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti ed otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal responsabile del Servizio.

Art. 62

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda sentieri, spazi ecc.ra;
 - b) all'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
2. Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno forniti dal Comune.

Art. 63

1. Nessuna salma può essere sepolta nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal necroforo del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune.
Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

CAPITOLO IX

CONTRAVVENZIONI

Art. 64

1. *Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/9/1990, n. 285 nonché dell'art. 7 bis D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.*⁸

2. *Personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle urne cinerarie fuori dal cimitero comunale.*⁹

⁸ Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 24.04.2007

⁹ Aggiunto con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 24.04.2007

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nella circolare ministeriale n. 24 del 24.05.1993 del Ministero della Sanità e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

Art. 66

*1. Per il rilascio delle autorizzazioni e per l'effettuazione delle diverse operazioni cimiteriali sono dovuti i diritti / tariffe la cui misura è stabilita nella tabella in allegato A al presente regolamento.*¹⁰

*2. Gli adeguamenti tariffari conseguenti la prima fissazione della misura dei diritti e delle tariffe di cui ai commi precedenti sono di competenza della Giunta comunale.*¹¹

Art. 67

1. Solo eccezionalmente, per documentati motivi di interesse pubblico, è ammessa deroga alle vigenti disposizioni regolamentari, da concedersi con deliberazione consiliare.

Art. 68

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

¹⁰ Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 24.04.2007

¹¹ Aggiunto con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 24.04.2007

CAPITOLO XI

NORME IN MATERIA DI CREMAZIONE ¹²

Art. 69

(Autorizzazione alla cremazione)

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopico.

Si applica l'articolo 74 del DPR 3 novembre 2000, n. 396.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito;

- a. certificato in carta libera del medico necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- b. in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 luglio 2003, n. 254.

4. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi dei D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto al comma 6.

5. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura viene data notizia con pubbliche affissioni all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero degli elenchi dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.

6. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti resti mortali potranno anche essere inumati o tumulati in sepoltura privata.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

7. Il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

¹² Dall'art. 69 all'art. 74 aggiunti con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 24.04.2007

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- e) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorso dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

8. Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 2.

9. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali dal comma 4.

10. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'AUSL segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

Art 70

(Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri)

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione ai trasporto;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- 1) per affidamenti di urne autorizzata, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- 2) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- 3) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- 4) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 71

(Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri)

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 72

(Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del DPR 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

4. La consegna dell'urna oneraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

5. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

Art. 73 **(Modalità conservative delle urne)**

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private fuori del cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.

2. Le urne possono essere tumulate in loculo, **previa concessione onerosa**, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.

3. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi.

4. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

5. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.

6. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro.

7. Il colombaro può essere individuale o plurimo, purché in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

Art. 74 **(Ossario e cinerario comune)**

1. Nel cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:

- a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
- b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

TABELLA DELLE TARIFFE DA CORRISPONDERSI

1)	Per formazione fossa con l'ausilio di mezzo meccanico	Euro	290,00*
	Per formazione fossa senza l'ausilio di mezzo meccanico	Euro	350,00*
2)	Per esumazione ordinaria / straordinaria a richiesta di privati senza l'ausilio di mezzo meccanico	Euro	290,00*
	Per esumazione ordinaria / straordinaria a richiesta di privati con l'ausilio di mezzo meccanico	Euro	350,00*
3)	Inumazione di urna cineraria	Euro	150,00*

* *Importo da maggiorare di Iva nella misura di legge*

¹³ Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.04.2007